



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale

Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) - Tel. n. 0722/818504 - 818546

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412 - Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Prot. n. si veda segnatrice

Sant'Angelo in Vado, lì come da segnatrice protocollo

Allegato 1)

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

in applicazione del Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39 e in osservanza alle Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (in inglese, Data Protection Officer), l'Istituto Comprensivo di S. Angelo in Vado, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Sabrina Franciosi, Titolare del trattamento dei dati

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito anche RGPD) e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati Personali (RDP o in inglese DPO, Data Protection Officer) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare un RPD (DPO) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD (Data Protection Officer) «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che:

- l'art. 38, par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento sulla posizione del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) dispone che:
 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
 2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
 3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
 4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
 5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
 6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;
- l'art. 39, par. 1 e 2 del suddetto Regolamento UE sui compiti del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) prevede che:
 1. il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d. cooperare con l'autorità di controllo;
 - e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
- Preso atto che:**

l'Istituto Comprensivo di S. Angelo in Vado è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR.

Tanto premesso e considerato, il Dirigente Scolastico prof.ssa Sabrina Franciosi, nella sua qualità di Legale Rappresentante, all'esito della procedura selettiva esterna di affidamento diretto, basata sugli incontri e colloqui intercorsi e sulla verifica del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, accertata inoltre l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare

NOMINA

con la presente la società **DATAMAT** (C.F./P.IVA 16415811005) con sede in via Venanzio Forti 94/96 CAP 00136 Roma (RM), in persona del dott. Perrotta Daniele, nato a F... il C...
(...), legale rappresentante, quale Responsabile della Protezione dei Dati quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali.

1. OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di S. Angelo in Vado si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le risorse e le relative dotazioni logistiche e di risorse umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, in particolare con riferimento alla figura dell'amministratore di sistema ed agli assistenti amministrativi;
- b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

In qualità di Responsabile nominato, la suddetta società ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. n. 679/2016, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) coadiuvare il Titolare del trattamento dei dati personali nel processo di *governance* dei trattamenti, affinché essi risultino conformi alle norme regolamentari, attraverso un'attività di analisi preventiva ("gap analysis");
- c) verificare l'osservanza del regolamento U.E. n. 679/2016, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- d) fornire, se richiesto, un "registro delle attività di trattamento";

- e) fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- f) fungere da punto di contatto per gli "interessati", in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati nonché all'esercizio dei loro diritti;
- g) cooperare con l'autorità di controllo;
- h) fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
- i) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data Breach Notification Management);
- j) definire i trattamenti che presentino i rischi più rilevanti in modo tale da poter fornire un ordine di priorità di quanto da lui richiesto;
- k) svolgere corso di formazione, anche da remoto, in materia di tutela della privacy al personale scolastico (2 ore);
- l) fornire modulistica aggiornata da utilizzare in tema di privacy;
- m) consulenza telefonica e remota;
- n) inviare email (newsletter su sviluppo normativo GDPR);
- o) documentazione per nuove procedure su segnalazione MonitoraPA.

Inoltre, nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo e verifica la corretta redazione del registro dei trattamenti.

3. EFFICACIA

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto di servizi, di cui costituisce l'allegato n. 1, in corso di esecuzione tra l'Istituto Comprensivo di S. Angelo in Vado e la società DATAMAT SRLS e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

La presente nomina, in unione con il contratto di servizi, viene inviata per la relativa sottoscrizione e apposizione del timbro ivi indicato e dovrà essere restituita all'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo in Vado.

PER ACCETTAZIONE
(Timbro e firma)

Cheli Anselmi



Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sabrina Franciosi

Sabrina Franciosi

